



Judicium

il processo civile in Italia e in Europa

Rivista trimestrale

aprile 2024

1

Diretta da:

B. Sassani • F. Auletta • A. Panzarola • S. Barona Vilar • P. Biavati • A. Cabral • G. Califano
D. Dalfino • M. De Cristofaro • G. Della Pietra • F. Ghirga • A. Gidi • M. Giorgetti • A. Giussani
G. Impagnatiello • G. Miccolis • M. Ortells Ramos • F. Santangeli • R. Tiscini

In evidenza:

Il procedimento di mediazione riformato: tra incertezze giurisprudenziali e novità introdotte dal d.m. 24 ottobre 2023, n. 150

Elena Gabellini

Il contraddittorio, le sue forme. (Il contraddittorio è proteiforme)

Victor Crescenzi

L'impugnazione dei provvedimenti non definitivi negli Stati Uniti. La *final judgement rule* e le sue eccezioni

Michela Morgese

La tutela (monitoria ed esecutiva) "differenziata" nei confronti del consumatore

Biagio Limongi

Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea

Aniello Merone

From Covid-19 to present days: the increasing role of remote justice

Elena Zucconi Galli Fonseca Michele Sapignoli, Daniela Cavallini, Carolina Mancuso

Saggi

ELENA GABELLINI, <i>Il procedimento di mediazione riformato: tra incertezze giurisprudenziali e novità introdotte dal d.m. 24 ottobre 2023, n. 150</i>»	3
VICTOR CRESCENZI, <i>Il contraddittorio, le sue forme. (Il contraddittorio è proteiforme)</i>	27
MICHELA MORGESE <i>L'impugnazione dei provvedimenti non definitivi negli Stati Uniti. La final judgement rule e le sue eccezioni</i>	89
BIAGIO LIMONGI <i>La tutela (monitoria ed esecutiva) “differenziata” nei confronti del consumatore</i>»	119
ANIELLO MERONE, <i>Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea</i>	143
ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, MICHELE SAPIGNOLI, DANIELA CAVALLINI, CAROLINA MANCUSO, <i>From Covid-19 to present days: the increasing role of remote justice</i>»	159

Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I precedenti. – 3. La presunta specificità del modello sportivo europeo. – 4. La decisione della Corte di giustizia sulla violazione degli artt. 56, 101 e 102 TFUE. – 5. L'esistenza di possibili cause di giustificazione e il successivo giudizio di rinvio. – 6. La incompatibilità del sistema FIFA di commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni calcistiche, organizzate da FIFA e UEFA, con gli artt. 101 e 102 TFUE. – 7. Conclusioni.

1. Premessa.

L'iniziativa legata alla istituzione di una Superlega del calcio europeo¹ anima il dibattito degli studiosi² da più di tre anni³, vale a dire da quando (18 aprile 2021), a seguito della diffusione di un comunicato ad opera della *European Super League Company S.L.* – neocostituita realtà sportiva che intendeva proporre una nuova competizione infrasettimanale governata dai Club fondatori⁴ – la UEFA e le Federazioni nazionali di appartenenza dei Club pubblicavano una dichiarazione congiunta con cui annunciavano che d'intesa con la FIFA e tutte le federazioni affiliate, avrebbero assunto qualsiasi misura disponibile per

* Professore Associato di Diritto processuale civile presso l'Università Europea di Roma.

¹ Per F. LAUS, *Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo: riflessioni alla luce del caso Superleague*, in *Federalismi.it*, n. 18, 28 luglio 2021, p. 134, ha definito la Superlega un "terremoto nel settore sportivo" il quale ha dato la possibilità alla giurisprudenza, alle istituzioni e agli studiosi di riaffrontare questioni giuridiche non risolte.

² Ovviamente il fenomeno è stato analizzato da molteplici punti di vista, anche e soprattutto economici. In argomento, M. DI DOMIZIO, R. CARUSO, *Analisi economica e prospettive del Progetto «Super league»*, in *Riv. dir. ed econ. sport*, 2021, 85 ss., sp. 102, ritengono che il malcontento dei club sia da ricondurre a tre elementi: "i) i risultati economici sono eccessivamente legati alle performance sportive; ii) l'attuale modalità di distribuzione dei ricavi non permette di generare profitti; iii) l'esigenza di mantenere elevati standard di competitività e di qualità ha determinato l'aumento di debiti finanziari. Quelli elencati, però, sono solo una parte dei problemi del calcio".

³ Peraltro, la Superlega non è il primo progetto di campionato alternativo alla *Champions League* portato avanti da club calcistici, atteso che analoghe iniziative risalgono addirittura agli anni Novanta, quando la principale competizione europea organizzata dalla UEFA si chiamava Coppa dei Campioni, e furono accantonate proprio a seguito di modifiche dei format UEFA. Si veda M. DI DOMIZIO, R. CARUSO, *Analisi economica e prospettive*, cit., 99.

⁴ Come osserva, D. RAPACCIULO, *The European Super league saga, the future of the European model of sport and the football business in Europe*, in *Riv. dir. ed econ. sport*, 2021, p. 10, l'idea della Superlega è mossa dalla convinzione dei promotori (i maggiori club europei) di essere in grado di autogovernarsi e che tale competizione possa coesistere con i campionati UEFA.

ostacolare l'iniziativa, percepita come un "tentativo di scissione e cospirazione" incompatibile con le competizioni UEFA.

Dopo solo due giorni, il *Juzgado de lo Mercantil n° 17 de Madrid*, con l'ordinanza n. 14/2021, si pronunciava su un ricorso cautelare presentato dalla *European Super League Company S.L.* per ottenere una misura cautelare *inaudita altera parte* nei confronti di UEFA e FIFA, a cui veniva ordinato, al fine di tutelare la libera concorrenza nel mercato di riferimento, di evitare l'adozione di qualsiasi azione che avrebbero potuto impedire o ostacolare la realizzazione del progetto Super League⁵. Trascorse poche settimane il progetto sembrava già prossimo al naufragio: da un lato, l'abbandono da parte di nove dei dodici Club fondatori⁶, che adottavano un *Club Commitment Declaration* volto a riaffermare il loro impegno verso le competizioni UEFA e ad ottenere un formale reintegro, riconoscendo come il progetto Super League non fosse autorizzato ai sensi degli Statuti e Regolamenti UEFA; dall'altro lato, l'apertura di un'indagine disciplinare contro i tre club rimasti affiliati al progetto da parte dell'UEFA.

Tuttavia, sempre il Tribunale di Madrid, l'11 maggio 2021, proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE⁷, volto ad accertare la sussistenza di una delibera di associazione di imprese anticoncorrenziale o di un abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA, quali titolari di diritti economici e televisivi e del potere di impedire che vengano organizzate competizioni concorrenti, in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE⁸.

Il 9 giugno 2021, la Corte di Appello dell'UEFA dichiarava la temporanea sospensione del procedimento disciplinare, in seguito alla notifica formale (fatta pervenire alla UEFA) della ordinanza cautelare 14/2021 pronunciata dal Tribunale madrileno, mentre nel settembre 2021, il medesimo organo ha annullato il procedimento disciplinare contro i tre club oltranzisti e la dichiarazione di impegno sottoscritta dagli altri nove, rendendo evidente la necessità di attendere la pronuncia sul rinvio pregiudiziale proposto dal tribunale spagnolo.

Secondo il provvedimento di rinvio, FIFA e UEFA, organismi di natura privata, detengono il monopolio per l'autorizzazione e l'organizzazione delle competizioni sportive legate

⁵ *Juzgado de lo mercantil n. 17 de Madrid*, 14/2021 del 20 aprile 2021, <https://as00.epimg.net/descargables/2021/04/20/184303c283180aada81369542eb7fb64.pdf>.

⁶ Tra i dodici club fondatori (AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF and Tottenham Hotspurs) solo il FC Barcelona, Real Madrid CF e Juventus FC desistettero dall'abbandonare il progetto. Inoltre, i club menzionati, con replica resa in data 8 maggio 2021, dichiararono di aver ricevuto pressioni inaccettabili al fine di ritirarsi dal progetto Superlega.

⁷ In dottrina, A. CIRCOLO, *Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega)*, in *Riv. reg. merc.*, 2021, p. 453, chiarisce che una volta individuati i principi applicabili dalla Corte di Giustizia sarà compito del giudice nazionale decidere tenendo in considerazione le circostanze specifiche del caso, infatti "è bene ricordare come la funzione essenziale del rinvio pregiudiziale sia quella di fornire al giudice del rinvio l'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione necessaria alla soluzione di una controversia concreta dinanzi ad esso pendente". Si veda anche A. BOZZA – E. MARASÀ, *The European Super League under the sword and shield of antitrust rules: a baby thrown out with the bathwater?*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2021, p. 64.

⁸ *Juzgado de lo mercantil n. 17 de Madrid, Procedimiento Ordinario (Materia Mercantil)* 249.1.4) 150, 11 maggio 2021, consultabile su <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7dc491cbc7f13a27/20210518>.

al gioco del calcio professionistico e l'effettiva applicazione dei divieti e delle sanzioni derivanti dagli Statuti FIFA e UEFA ha un effetto dissuasivo sull'organizzazione di competizioni calcistiche alternative, limitando la concorrenza nel mercato di riferimento.

L'abuso si concretizzerebbe, in particolare, nella necessità di ottenere, in applicazione degli statuti FIFA⁹ e UEFA¹⁰, la preventiva autorizzazione di tali organismi alla creazione di competizioni sportive internazionali, rimettendo alle medesime Federazioni il potere di adottare misure sanzionatorie nei confronti di quelle società calcistiche che non rispettino detta previsione o che violino le determinazioni assunte. L'autorizzazione preventiva, sempre secondo il Tribunale spagnolo, non è soggetta ad alcun tipo di limite, parametro o procedura oggettiva e trasparente, se non al potere discrezionale di UEFA e FIFA che, in ragione del monopolio nell'organizzazione delle competizioni sportive e nella gestione esclusiva dei relativi proventi economici, hanno un chiaro interesse nel rifiutare o limitare l'organizzazione di tali competizioni.

Si tratterebbe, quindi, di restrizioni ingiustificate e sproporzionate, che hanno l'effetto di restringere la concorrenza nel mercato interno, senza che sia possibile individuare criteri obiettivi e trasparenti che consentano di escludere discriminazioni e conflitti di interesse nei procedimenti autorizzatori.

2. I precedenti.

Il tema oggetto del rinvio alla Corte di Giustizia non era del tutto nuovo¹¹, pur essendo poche le decisioni assunte dalla Corte europea in ambito di diritto sportivo. Sul punto è importante richiamare la decisione sul caso *Meca Medina*, che diede luogo, più di quindici anni orsono, a due pronunce, una del Tribunale (T-313/02, con pronuncia del 30 settembre 2004) e una della Corte di Giustizia (C-519/04, con pronuncia del 18 luglio 2006¹²), a fronte del ricorso di due atleti che cercarono di ottenere la revisione di pesantissime squalifiche per doping, sostenendo che quelle sanzioni rappresentavano ostacoli al libero esercizio della concorrenza sul mercato interno, così invocando l'applicazione di quegli stessi articoli 101 e 102 TFUE, per sovvertire l'esito delle pronunce consolidate in ambito sportivo.

⁹ Art. 22, co. 3, lett. e) (*Confederations*), dello Statuto FIFA: "Each confederation shall have the following rights and obligations: (...) e) to ensure that international leagues or any other such groups of clubs or leagues shall not be formed without its consent and the approval of FIFA".

¹⁰ Art. 49 (*Jurisdiction*) dello Statuto UEFA "UEFA shall have the sole jurisdiction to organise or abolish international competitions in Europe in which Member Associations and/or their clubs participate. FIFA competitions shall not be affected by this provision".

¹¹ Sul punto, si veda S. BASTIANON, *Le federazioni sportive e il mercato dell'organizzazione degli eventi sportivi: uno sguardo al passato per cercare di capire il presente (... ed immaginare il futuro)*, in *Riv. dir. spor.*, 2016, p. 75, il quale ricorda che anche a livello nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avuto modo di affrontare il tema della compatibilità con i principi antitrust del duplice ruolo svolto dalle federazioni sportive nei settori equestre e motoristico.

¹² Sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2006, *David Meca-Medina e Igor Majcen vs European Commission*, Causa C-519/04 P. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519>.

Come noto, sia il Tribunale che la Corte di Giustizia hanno disatteso la richiesta degli atleti, ma con una differenza sostanziale nell'iter argomentativo proposto dalle due motivazioni. Infatti, mentre il Tribunale ha respinto la pretesa dei ricorrenti enfatizzando l'autonomia e l'indipendenza del fenomeno sportivo e della disciplina del doping, che considerava estranee alla sfera di azione e di cogenza dell'ordinamento UE, la Corte di Giustizia ha rifiutato tale approccio e ha stabilito il principio secondo cui l'ordinamento UE e le regole che governano il funzionamento del mercato interno abbracciano anche il fenomeno sportivo¹³, qualora quest'ultimo finisca per essere connotato come fenomeno economico¹⁴. Nel caso *Meca Medina*, la limitazione dell'attività imprenditoriale dovuta all'applicazione delle norme antidoping fu considerata ragionevole¹⁵ e giustificabile anche alla luce degli artt. 101 e 102, accordando precedenza alla funzione sociale ed educativa dello sport ed alla tutela dell'integrità delle competizioni e della salute degli sportivi, ma il principio offerto all'epoca dalla Corte interessa chiaramente anche il caso che ci occupa.

Numerose analogie al caso Superlega si riscontrano anche nella vicenda che ha visto contrapposte l'Eurolega e alcuni club europei di pallacanestro¹⁶ – che sin dal 2001 hanno partecipato a competizioni internazionali per club (*Euroleague* ed *Eurocup*), organizzate e commercializzate da ULEB (poi divenuta *Euroleague*) – alla FIBA Europe e FIBA, che per oltre un decennio non hanno sollevato alcuna obiezione, addirittura rinunciando ad organizzare proprie competizioni internazionali in ambito europeo. Pertanto (e, invero, singolarmente), è stata la Federazione Internazionale a cercare di rientrare nel mercato delle competizioni sportive europee, promuovendo la “*FIBA Basketball Champions League*” e la “*FIBA Europe Cup*”, ma riscontrando l'intenzione di restare legate alle competizioni organizzate da Eurolega da parte di molte società e leghe. Per tale motivo, il 15 aprile 2016, FIBA e FIBA Europe comunicava alle Federazioni Nazionali a cui erano affiliate i club di pallacanestro coinvolti nell'Eurolega, l'esclusione dagli Europei di pallacanestro e dalle Olimpiadi.

Nella vicenda è intervenuta la *Munich Regional Court*¹⁷ – *1st Chamber for Commercial Matters* che ha adottato un provvedimento cautelare, in data 2 giugno 2016, nei confronti di FIBA e FIBA Europe, con cui ha vietato alle Federazioni convenute di sanzionare o minacciare di sanzionare, direttamente o indirettamente, società, leghe nazionali e sovranazionali o federazioni di pallacanestro all'interno dell'area geografica della FIBA Europe, in ragione dell'intenzione o della decisione di partecipare a competizioni organizzate da Eurolega ed, inoltre, ha vietato a FIBA di dare esecuzione alla decisione, comunicata nell'aprile 2016, di esclusione di alcune squadre nazionali da Europei e Olimpiadi.

¹³ In argomento S. BASTIANON, *Da “Cassis De Dijon a Meca Medina”: la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell'Unione Europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2017, 417 ss. mette in evidenza la “svolta” compiuta con la decisione Meca Medina.

¹⁴ Si vedano anche le osservazioni di S. BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, 485 ss.

¹⁵ Sul punto la Corte di Giustizia poneva, comunque, l'accento sulla necessità di garantire procedure eque e sanzioni proporzionate.

¹⁶ Si veda F. LAUS, *Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo*, cit., 143 ss.

¹⁷ La competenza della Corte è dovuta dalla domiciliazione della FIBA Europe a Monaco di Baviera.

Nell'iter argomentativo del provvedimento, la Corte tedesca aveva già precisato che FIBA e FIBA Europe erano da considerarsi imprese ai sensi dell'articolo 102 TFUE – anche alla luce del fatto, che entrambe sfruttavano economicamente le competizioni organizzate, vendendo diritti televisivi o acquisendo sponsorizzazioni – nonché monopolisti nella loro area territoriale, godendo di una posizione dominante sul mercato. Pertanto, le sanzioni comminate con la comunicazione del 15 aprile 2016 nei confronti di alcune Federazioni Nazionali, in applicazione della clausola di esclusività di cui all'articolo 9.1 dello Statuto FIBA, rappresentavano un abuso di posizione dominante ad opera della FIBA Europe, e indirettamente, della FIBA stessa, atteso che l'esclusione o la minaccia di escludere le squadre nazionali dalle competizioni internazionali poneva in essere una sanzione “asimmetrica”, quasi ritorsiva, se rapportata alla volontà manifestata da alcune società di prendere parte a una determinata competizione per club¹⁸.

Altro caso rilevante e ben noto (peraltro, anch'esso deciso dalla Corte di Giustizia UE, il 21 dicembre 2023, sebbene con una decisione in sede d'impugnazione e non su rinvio pregiudiziale¹⁹) è quello che riguarda l'*International Skating Union* (ISU)²⁰ le cui norme in materia di ammissibilità delle competizioni sono state giudicate dalla Commissione Europea contrarie al divieto di pratiche concordate atte a restringere la concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE²¹.

Le norme in questione prevedevano severe sanzioni per gli atleti che partecipavano a gare di pattinaggio di velocità organizzate da terzi e non autorizzate dall'ISU, precludendo l'accesso al mercato dell'organizzazione e sfruttamento commerciale degli eventi internazionali di pattinaggio di velocità. Secondo la Commissione le norme restrittive avevano un impatto negativo su diversi parametri della concorrenza, risultando mortificate (i) la produzione di eventi, poiché in mancanza dell'autorizzazione dell'ISU i potenziali nuovi ope-

¹⁸ Attualmente l'Eurolega risulta strutturata come una lega semichiusa a cui prendono parte diciotto club europei di pallacanestro maschile, facenti parte della FIBA Europe: undici sono fissi, cinque vi accedono annualmente al raggiungimento di determinati obiettivi e due partecipano su invito.

¹⁹ L'ulteriore decisione su rinvio pregiudiziale pubblicata dalla Corte di Giustizia sempre il 21 dicembre 2023 è quella sul caso *SA Royal Antwerp Football Club* (C-680/21), avente ad oggetto la compatibilità con il diritto comunitario della regola UEFA sui giocatori localmente formati. Per un primo commento, R. HOUBEN, J. BLOCKX, *An Open Goal to Improve Sports Governance – Comments on Royal Antwerp Football Club (C680/21)*, consultabile su <https://eulawlive.com/competition-corner/an-open-goal-to-improve-sports-governance-comments-on-royal-antwerp-football-club-c%E2%80%991680-21-by-roby-houben-and-jan-blockx/>;

²⁰ La decisione della CGUE, *International Skating Union vs European Commission* (Causa C-124/21 P) è consultabile <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=77B87DF989606B9F857BDEE0A7F3A5B2?text=&docid=280763&pageIndex=0&dclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5097594>. La decisione si segnala soprattutto per i principi di diritto enunciati sul diverso, ma parimenti rilevante tema, della compatibilità con il sistema giuridico dell'Unione europea dell'arbitrato TAS, quale meccanismo di soluzione delle controversie sportive in ambito internazionale. Per un primo commento si veda, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato Cas secondo la Corte di giustizia nel caso Isu: note a prima lettura*, su <https://rivistadirittosportivo.coni.it>.

²¹ *European Commission*, Case AT. 40208 – *International Skating Union's Eligibility rules*, C(2017) 8230 dell'8.12.2017, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40208/40208_1579_5.pdf. La decisione si sofferma anche ad analizzare le limitazioni al diritto degli atleti ad un equo processo derivanti dalla previsione di un rimedio arbitrale, dinanzi al TAS di Losanna, per l'impugnazione delle decisioni adottate dalla Federazione internazionale, rilevando come le norme presenti nel regolamento arbitrale, che gli atleti sono “costretti ad accettare”, finissero per ostacolare una tutela giurisdizionale effettiva contro le eventuali decisioni di inammissibilità potenzialmente anticoncorrenziali, quindi non conformi all'articolo 101 TFUE, altresì determinando una “restrizione della libertà commerciale degli atleti e la preclusione dei potenziali concorrenti”.

ratori incontravano oggettive difficoltà nell'acquisire le prestazioni degli atleti, necessarie per alimentare manifestazioni sportive alternative; (ii) la facoltà di scelta dei consumatori e (iii) lo sviluppo di formati diversi e innovativi nelle manifestazioni sportive dedicate al pattinaggio di velocità.

La Commissione, in particolare, ha ritenuto che le norme sull'ammissibilità delle competizioni non fossero funzionali al perseguimento di obiettivi legittimi, perché principalmente orientate alla tutela di interessi (*in primis* economici) dell'ISU; inoltre, la loro applicazione non si basava su criteri chiari, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, mentre risultava evidente la sproporzione delle sanzioni previste a carico di società e atleti.

Di questa stessa vicenda è stato investito il Tribunale dell'Unione Europea – su iniziativa dell'ISU che ha richiesto l'annullamento della Decisione della Commissione (Causa T-93/18) – che ha stabilito, con decisione del 16 dicembre 2020, il contrasto tra le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e le norme dell'ISU in materia di ammissibilità delle competizioni e prevedenti sanzioni contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio non riconosciute²². Il Tribunale precisava altresì che restrizioni come quelle disposte attraverso le norme ISU oggetto di valutazione possono anche essere ammesse²³, purché siano orientate a garantire la tutela dell'integrità della disciplina sportiva e la conformità delle competizioni sportive a standard comuni²⁴, oltre che motivate dall'esigenza di evitare rischi di manipolazione e difficoltà di collegamento con le competizioni ufficiali, specie in ipotesi di sovrapposizione all'interno dell'unico calendario agonistico²⁵.

Da ultimo, la Corte di Giustizia ha, con la recentissima decisione (coeva a quella in commento), preliminarmente ricordato che, costituendo un'attività economica, lo sport è soggetto alle norme europee applicabili in materia²⁶ e, ad eccezione delle norme adotta-

²² Tribunale UE, causa T-93/18, *International Skating Union vs European Commission*, 16 dicembre 2020, ECLI:EU:T:2020:610. La decisione pur respingendo la quasi totalità degli otto motivi di impugnazione proposti dalla Federazione internazionale, ha riformato la pronuncia della Commissione rispetto alla valutazione negativa del rimedio arbitrale e del relativo regolamento intesi come rafforzativi della restrizione alla concorrenza. Sul punto il Tribunale ha evidenziato come, da un lato, la clausola compromissoria statutaria non restringa di per sé la concorrenza e, dall'altro lato, che il conferimento al TAS di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative alle decisioni di inammissibilità dell'ISU poteva essere giustificata alla luce degli interessi legittimi legati alla natura specifica della disciplina sportiva. Sul punto è fatto espresso richiamo della decisione della Corte Edu, 2 ottobre 2018, nn. 40575/10 e 67474/10, *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, su cui si veda A. MERONE, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. dir. sport.*, 2020, p. 110 ss.; P. MARZOLINI- D. DURANTE, *Legittimità del Tribunale Arbitrale dello Sport: game, set, match? La recente giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. arb.*, 2018, p. 655 ss.

²³ D'altronde, il Tribunale UE afferma espressamente che il necessario ricorso al TAS per ottenere l'annullamento della decisione sportiva non privi l'atleta o il competitor della possibilità di ricorrere al giudice nazionale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dell'art. 101 TFUE. Giudice nazionale che a sua volta non è vincolato dalla valutazione effettuata dal Tas quanto alla compatibilità della decisione di inammissibilità o del diniego di autorizzazione con il diritto della concorrenza dell'Unione e, se del caso, potrà anche decidere di proporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia o investire del tema la Commissione Europea o l'autorità nazionale garante della concorrenza.

²⁴ La commissaria europea Margrethe Vestager, commentando la decisione del Tribunale UE, ha sostenuto che "*the penalties these federations impose should be necessary and proportionate to achieve' goals associated with the proper conduct of the sport, but they certainly shouldn't be used to unfairly favor the federation's own commercial interests, at the expense of athletes and other organizers*".

²⁵ In dottrina, v. S. BASTIANON, *The ISU case: Commission 2-1 ISU*, 2021, www.eurojus.it; V. TSVETANOVA, *Why the ISU's Eligibility Rules Breached Competition Law and What It Means For Sports Governing Bodies*, 2021, www.lawinsport.com.

²⁶ Da ultimo CGUE 14.03.2019, Causa C-724/17, *Vantaan kaupunki contro Skanska Industrial Solutions Oy e a.*, punto 24.

te esclusivamente per motivi (non economici) di esclusivo interesse sportivo²⁷, le norme adottate dalle federazioni (e associazioni), così come le loro condotte, rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE sul diritto della concorrenza qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni²⁸. Quanto precede, a detta della Corte, è senza dubbio riferibile alle norme relative all'autorizzazione a prendere parte alle competizioni sportive, la cui organizzazione e commercializzazione costituiscono un'attività economica, tanto per le imprese che vi partecipano o intendono parteciparvi, quanto per le associazioni che le organizzano.

Come si avrà modo di chiarire più ampiamente in relazione alla vicenda Superlega e alla norme UEFA e FIFA, anche rispetto alla disciplina dettata dalla Federazione internazionale di pattinaggio, al di fine di stabilire se la decisione di un'associazione di imprese che eserciti poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori, che le consentono di autorizzare o impedire l'accesso di potenziali competitors ad un determinato mercato, sia volta (direttamente o indirettamente) ad impedire, restringere o falsare la concorrenza, è necessario verificare se tali poteri siano circoscritti da criteri trasparenti, chiari, precisi e predeterminati rispetto alla loro attuazione, così come le procedure che ne governano l'esercizio.

Assecondando queste premesse la Corte ha dichiarato la correttezza della decisione del Tribunale²⁹ che ha confermato il tratto anticoncorrenziale delle norme ISU in materia

²⁷ In argomento si rinvia alle considerazioni di E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato Cas secondo la Corte di giustizia nel caso Isu*, cit., § 2 sulla distinzione fra controversie puramente sportive e controversie sportive a "rilevanza europea" secondo un approccio che l'Autrice definisce "ben più sostanziale e diretta, rispetto al dibattito italiano circa il confine fra la materia riservata alla giustizia sportiva e la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi". Sui pericoli legati al progressivo espandersi della rilevanza europea, con il relativo corredo normativo, nel diritto dello sport si vedano anche le osservazioni di L. MELICA, *La presunta "neutralità" del diritto transnazionale dello sport*, in *Dir. sport*, 2021, p. 6 ss., secondo cui: "È dunque lampante come sia soprattutto la peculiarità del sistema giuridico-istituzionale europeo a suggerire alle Autorità sportive di negoziare con le relative Istituzioni, senza contrapporsi minacciando sanzioni, ma, tutt'al più, recependo alcuni principi giuridici del diritto europeo: ci si riferisce, ad esempio, al principio del giusto processo o al principio di proporzionalità".

²⁸ Tale premessa è sostanzialmente comune a tutte e tre le pronunce rese dalla CGUE il 21 dicembre 2023, nelle cause C-333/21 (*European Superleague Company*), C-124/21 P (*International Skating Union*) e C-680/21 (*SA Royal Antwerp Football Club*),

²⁹ Decisione del Tribunale che invece è stata riformata, in accoglimento del primo motivo di impugnazione incidentale, laddove aveva affermato in maniera generale ed astratta, che i regolamenti arbitrali possono essere giustificati da interessi legittimi legati alla specificità dello sport, in quanto attribuiscono ad un giudice specializzato il potere di pronunciarsi sulle controversie relative alle norme di autorizzazione preventiva e di ammissibilità, senza necessità di garantire (e verificare) che tali regolamenti rispettino tutti i suddetti requisiti. Al contrario, secondo la CGUE le norme arbitrali imposte dall'ISU, trovando applicazione nelle controversie relative all'esercizio di uno sport inteso come attività economica, rientrano nella sfera del diritto della concorrenza e devono esservi conformi in quanto attuate nel territorio dell'Unione Europea, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti gli enti che le hanno adottate. Giova ricordare che nel caso di specie la disciplina arbitrale veniva posta in discussione non rispetto alla competenza del TAS di Losanna quale organo arbitrale a cui è devoluto il controllo delle decisioni emesse dall'ISU, bensì nella parte in cui l'impugnazione dei lodi arbitrali emessi del TAS è oggetto della giurisdizione del Tribunale federale svizzero, vale a dire un tribunale di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea. A tale riguardo, nella misura in cui gli articoli 101 e 102 TFUE sono disposizioni che rientrano tra le norme europee di ordine pubblico, una eventuale limitazione del successivo controllo giurisdizionale dei lodi, non potrà comunque escludere il vaglio sulla conformità della decisione ai principi fondamentali discendenti dalle norme europee di ordine pubblico, atteso che la sua assenza potrebbe indurre a ritenere che il ricorso all'arbitrato finisca per pregiudicare la tutela dei diritti di cui soggetti beneficiano per l'effetto diretto del diritto europeo e l'effettivo rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE, che deve essere garantito dalle norme nazionali relative ai rimedi giurisdizionali. In argomento si rinvia nuovamente alle considerazioni di E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato Cas secondo la Corte di giustizia nel caso Isu*, cit., §§ 4 e 5; più in generale sul tema dell'applicazione del diritto europeo cogente agli arbitrati di nazionalità extra-Ue, si veda P. WILINSKI, *Interaction between international commercial*

di ammissibilità delle competizioni nella misura in cui consentono, se non l'esclusione di qualsiasi impresa concorrente, quanto meno l'introduzione di consistenti limiti alla creazione e commercializzazione di competizioni nuove o alternative, in termini di formato e di contenuto, privando così le altre associazioni e gli atleti della possibilità di parteciparvi nonché i consumatori della possibilità di assistervi.

3. La presunta specificità del modello sportivo europeo.

Sarebbe agevole osservare come molti dei temi che appaiono rilevanti per la decisione del caso Superlega sottoposto alla Corte di Giustizia UE erano, in realtà, già stati affrontati nei precedenti richiamati al § 2. Purtuttavia, la pronuncia della Corte, complice l'indubbia centralità e attrazione di interessi che è in grado di esercitare il calcio, è stata anticipata da un crescente dibattito sulla specificità del modello sportivo europeo³⁰ che avrebbe orientato verso la legittimità della posizione sanzionatoria assunta dall'UEFA e per il rifiuto del modello proposto dalla Superlega³¹.

Innanzitutto, nel novembre 2021, il Parlamento³², la Commissione³³ ed il Consiglio Europeo³⁴ hanno tutte adottato distinte risoluzioni sulla politica sportiva dell'Unione, affer-

arbitration and Eu law before the award is rendered, in J. R. MATA DONA – N. LAVRANOS (a cura di), *International arbitration and EU Law*, 2021, Cheltenham, 2 ss. Sintetizzando l'approdo a cui perviene sul punto la CGUE, le federazioni e associazioni sportive – pur disponendo di autonomia giuridica che le autorizza ad adottare disposizioni relative all'organizzazione delle competizioni, al loro buon funzionamento e alla partecipazione degli atleti – non possono limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà garantite ai singoli dall'ordinamento europeo e, pertanto, qualsiasi normativa venga da queste dettata, inclusa quella che concerne l'autorizzazione preventiva e l'ammissibilità delle competizioni, dev'essere soggetta ad un controllo giurisdizionale effettivo, vale a dire che consenta al tribunale competente di esercitare il sindacato sui lodi emessi dall'organo arbitrale prescelto di scrutinare anche la loro conformità agli articoli 101 e 102 TFUE.

³⁰ L'espressione compare già in uno scritto di M. COCCIA, C. NIZZO, *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 335-350.

³¹ In generale, sul modello sportivo europeo, tra i molti v. V. ZUEV, I. POPOVA, *The European Model of Sport: Values, Rules and Interests*, in *International Organisations Research Journal*, 13(1), 2018, pp. 51-65.; I. HENRY, *European Models of Sport: Governance, Organisational Change and Sports Policy in the EU*, in *Hitosubashi Journal of Arts and Sciences*, 50, 2009 pp. 41-52; K. PIJETLOVIC, *European Model of Sport: Alternative Structures*, in *Research handbook on EU Sports Law and Policy*, 2018. Con specifico riferimento alle sollecitazioni sul tema provenienti dalla istituzione di una Superlega, si veda S. BASTIANON, *La Superlega ed il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sportivo*, 2021, 288 ss., 314, dove l'Autore osserva che "le peculiarità del caso Superlega, unitamente alle inevitabili implicazioni politiche, sociali e culturali, rendono impossibile qualsiasi riferimento alla giurisprudenza pregressa, svelando i limiti dell'approccio case-by-case teorizzato dalla sentenza *Meca Medina e Majcen*".

³² Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, consultabile su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_IT.html.

³³ *European Commission, Directorate General X, The European Model of Sport*, consultabile su https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Internationales/EU_European_Model_Sport.pdf. In dottrina, v. D. RAPACCIULO, *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on Eu Sports Policy: From Confrontation to Intervention, Supervision, And Protection of the European Model of Sport*, in *Riv. dir. ed econ. sport*, fasc. 3, 2021, 9 ss.

³⁴ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport, in *G.U.U.E.*, C 501 del 13 dicembre 2021, 1. *Parliamentary Assembly, Football governance: business and values, Report of the Committee on culture, science, education and media, by Lord G. Foulkes, Provisional version*, 2 December 2021, consultabile su <https://assembly.coe.int/LifeRay/CULT/Pdf/TextesProvisoires/2021/20211202-GovernanceBusiness-EN.pdf>.

mando la volontà politica e la necessità di allineare la cultura sportiva europea ai valori unionali di solidarietà, sostenibilità ed inclusività. Nell'occasione, le principali istituzioni europee manifestavano una univoca preferenza per le competizioni aperte, fondate sul merito sportivo e sull'equità, altresì esprimendo una ferma opposizione alle “competizioni separatiste e chiuse”.

Successivamente, grande risalto hanno (inevitabilmente) avuto le conclusioni depositate, nel dicembre 2022, dall'avvocato generale *Athanasios Rantos*³⁵, in cui si affermava che le norme della Fifa e della Uefa, pur imponendo la previa autorizzazione a qualsiasi nuova competizione internazionale, fossero da ritenere compatibili con il diritto della concorrenza dell'UE.

Tale posizione veniva principalmente edificata sull'idea che il legislatore europeo, attraverso l'art. 165 TFUE, avrebbe espresso la volontà di attribuire valore “costituzionale” al c.d. modello sportivo europeo, fondato su una struttura piramidale del movimento sportivo, oltre che sull'esistenza di competizioni aperte, eque e meritocratiche, nonché su un principio di solidarietà finanziaria.

Per altro verso, tale impostazione sembrava introdurre l'idea che il meccanismo di preventiva autorizzazione istituito da una federazione internazionale potesse risultare compatibile con il diritto dell'unione, anche in ragione delle caratteristiche specifiche della competizione oggetto di valutazione, nella misura in cui il rispetto e la vicinanza al modello europeo influiscono sulla sua effettiva possibilità di essere autorizzata. Tuttavia, tali premesse saranno ampiamente smentite dalla decisione in commento³⁶ che, non solo ha evitato di sottoporre a vaglio la compatibilità con il diritto europeo del progetto autonomista ma, ha altresì omesso qualsiasi riferimento al concetto di modello sportivo europeo.

4. La decisione della Corte di giustizia sulla violazione degli artt. 56, 101 e 102 TFUE.

Con la pronuncia sulla causa C-333/21, la Corte di Giustizia ha innanzitutto chiarito come le questioni pregiudiziali sottoposte dal Tribunale di Madrid non riguardano le caratteristiche specifiche del progetto Superlega e la sua compatibilità con il diritto europeo (§§ 80-81), ma interessano, in primo luogo, la compatibilità del sistema UEFA (e FIFA) di preventiva autorizzazione delle competizioni organizzate da soggetti terzi, oltre che di

³⁵ Si veda in argomento, S. BASTIANON, *Is the Superleague death? Not yet*, in *Riv. dir. ed econ. sport*, 2023, 6 ss.; nonché ID., *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos. Prime osservazioni*, in *Riv. dir. ed econ. sport*, 2023, 299.

³⁶ Invero, anche le conclusioni rese dall'Avvocato generale Szpunar, il 9 marzo 2023, nella vicenda *SA Royal Antwerp FC*, avevano seguito un approccio molto differente e, alla prova dei fatti, più aderente alla posizione espressa dalla CGUE, evidenziando come l'art. 165 TFUE non sia una disposizione di portata generale, bensì norma che esprime la propria portata precettiva nei confronti della sola Unione, non degli Stati membri o di altri soggetti pubblici o privati, e pertanto non possa operare come base giuridica per l'adozione di atti vincolanti ai sensi dell'art. 288 TFUE.

partecipazione di società e tesserati a tali competizioni, con gli artt. 56, 101 e 102 TFUE. Inoltre (come si vedrà meglio nel § 6), la sentenza analizza la compatibilità del sistema FIFA di commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni calcistiche, organizzate da FIFA e UEFA, con gli artt. 101 e 102 TFUE³⁷.

La sentenza dapprima ricostruisce i principi che sostengono l'applicazione del diritto europeo allo sport (§§ 82 – 94) ed evidenzia come la notevole importanza sociale e culturale del calcio professionistico, unita all'interesse mediatico che lo accompagna, giustifichi l'adozione di norme comuni nell'organizzazione e svolgimento delle competizioni internazionali, ove intese (i) a garantire l'omogeneità e il coordinamento di tali competizioni all'interno di un calendario unico, nonché (ii) a promuovere lo svolgimento di competizioni sportive aperte basate sulle pari opportunità e sul merito sportivo. Premesse che, giova sottolinearlo, si distanziano significativamente dal progetto alternativo originariamente presentato dalla *European Super League Company S.L.*, orientato ad una competizione chiusa e con un calendario sovrapposto a quello delle altre competizioni internazionali.

Parimenti, si considera legittima, in linea generale, la possibilità di adottare norme sull'approvazione preventiva delle competizioni e sulla partecipazione dei club e dei tesserati alle stesse, ove volte a garantire il rispetto di regole comuni, non potendosi pertanto affermare che l'adozione di tali norme, la loro attuazione né tantomeno le sanzioni collegate, costituiscano in via di principio un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE (§§ 144 –146).

Tuttavia, la legittima adozione o attuazione di tali norme e sanzioni, richiede la previa definizione di un quadro di criteri sostanziali e regole procedurali che consentano di qualificare il sistema di preventiva autorizzazione come trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato. Allo stesso modo, le sanzioni devono essere disciplinate nel rispetto dei medesimi criteri nonché determinate nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in debita considerazione, rispetto al singolo caso, la natura, la durata e la gravità della violazione accertata.

La rilevata assenza di questa cornice di principi regolatori (sostanziali e procedurali) della materia determina che l'adozione e l'attuazione di norme sulla preventiva approvazione delle competizioni, sulla partecipazione alle medesime e sulle relative sanzioni, non possa dirsi trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata, rappresentando, pertanto, un abuso di posizione dominante ai sensi dell'Art. 102 TFUE (§§ 147 –148).

La Corte di Giustizia UE osserva, inoltre, come le norme relative all'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche adottate da FIFA e UEFA, sebbene idealmente sostenute dal perseguimento di obiettivi legittimi, in concreto conferiscono alle medesime il potere

³⁷ In dottrina, A. CIRCOLO, *Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega)*, in *Riv. reg. merc.*, fasc. 2, 2021, 445, dopo aver ricordato che gli artt. 101 e 102 TFUE si applicano alle sole imprese, ritiene che "pur avendo la FIFA e la UEFA il compito di regolare il gioco del calcio e di supervisionarne lo sviluppo in Europa e nel mondo, essi sono soggetti alla disciplina della concorrenza applicabile alle imprese quando organizzano competizioni per i club e per le rappresentative nazionali a livello internazionale".

di controllare e definire le condizioni di accesso al mercato di riferimento per qualsiasi impresa potenzialmente concorrente, assecondando una finalità anticoncorrenziale, che risulta viepiù rafforzata dalle norme sulla partecipazione delle società e dei tesserati a tali competizioni e dalle relative sanzioni, stante l'assenza di restrizioni, obblighi e controlli che ne possano garantire la trasparenza, l'oggettività, la precisione e il carattere non discriminatorio.

Ancora una volta, la mancanza di un quadro di principi definiti *ex ante* porta a ritenere che le norme in questione determinino un pregiudizio per la concorrenza e violino il divieto previsto dall'Art. 101, par. 1, TFUE – costituendo una decisione di associazioni di imprese avente per oggetto la restrizione della concorrenza – nella misura in cui consente a UEFA e FIFA di impedire a qualsiasi impresa che intenda organizzare una competizione potenzialmente concorrente di accedere alle risorse disponibili sul mercato, vale a dire ai club e ai calciatori.

Speculari le conclusioni a cui perviene la Corte di Giustizia UE, allorché affronta il tema della compatibilità del sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione e relative sanzioni con gli articoli del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE (§§ 244 – 245). In piena coerenza con i rilievi già svolti rispetto all'assenza di criteri sostanziali e procedurali (idonei a garantire trasparenza, oggettività, non discriminatorietà e proporzionalità) ed al carattere discrezionale del controllo esercitato, la Corte ritiene che anche tale violazione sia integrata. In particolare, tali norme si palesano, all'atto pratico, volte ad ostacolare tanto (i) la possibilità per qualsiasi impresa terza di organizzare e commercializzare competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione europea, quanto (ii) la opportunità per qualsiasi società di calcio professionistico europea di partecipare a tali competizioni, nonché più in generale (iii) la possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi connessi all'organizzazione o alla commercializzazione di tali competizioni.

5. L'esistenza di possibili cause di giustificazione e il successivo giudizio di rinvio.

Per ciascuna delle violazioni rilevate la Corte ha introdotto il tema delle possibili cause di giustificazione, sebbene la relativa analisi sia per lo più rimessa al giudice del rinvio, vale a dire al Tribunale di Madrid.

Con riferimento alla violazione del divieto di abuso di posizione dominante, la Corte evidenzia³⁸ come tale conclusione appaia oggettiva, tanto da aver escluso la possibilità

³⁸ Testualmente, la Corte di Giustizia al §203, in relazione alle cause obiettive di giustificazione ritiene che "(...) *the establishment, by FIFA and UEFA, of discretionary rules on prior approval of international interclub football competitions, control of participation by clubs and players in those competitions and sanctions, precisely because of their discretionary nature, can in no way be regarded as being objectively justified by technical or commercial necessities, unlike what could be the case if there was a framework for those rules providing for substantive criteria and detailed procedural rules meeting the requirements of transparency, clarity, precision, neutrality and proportionality which are imperative in this field*".

che le imprese egemoni possano sottrarsi all'applicazione dell'art. 102 TFUE, dimostrando che la condotta posta in essere sia obiettivamente necessaria (c.d. *objective justification defence*). La ragione riposa sul carattere assolutamente discrezionale del sistema di previa autorizzazione, come attualmente disciplinato, che risulta oggettivamente preordinato a riservare in capo a UEFA e FIFA il monopolio sul mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali tra club.

Per quanto riguarda, invece, la c.d. *efficiency defence*, ovvero la possibilità per la impresa egemone di dimostrare al giudice del rinvio che la condotta posta in essere sia in grado di produrre efficienze tali da compensare gli eventuali effetti anticoncorrenziali sui consumatori, la Corte di Giustizia sottolinea³⁹, ancora una volta, che l'assenza di criteri chiari, precisi, oggettivi, e non discriminatori induce a ritenere che UEFA e FIFA operino in regime di monopolio, di fatto impedendo ogni forma di concorrenza su tale mercato.

Analogo il ragionamento sviluppato rispetto alle decisioni di associazioni di imprese assunte in violazione dell'art. 101, TFUE, per le quali la Corte, da un lato, non ha ritenuto necessario esaminare gli effetti reali di tali decisioni e, dall'altro lato, ha evidenziato che l'operatività dell'esenzione prevista dal par. 3 della norma, imporrebbe a FIFA e UEFA di dimostrare che la condotta posta in essere sia volta a conseguire incrementi di efficienza i cui effetti ricadono in maniera congrua sugli utilizzatori, senza imporre restrizioni non indispensabili per il loro raggiungimento e senza eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o servizi in questione. Sebbene la valutazione sul punto spetti al giudice del rinvio, il corredo di osservazioni e il quadro ricostruttivo offerto dalla sentenza rendono difficile immaginare che si possa superare l'addebito di discrezionalità imputato a UEFA e FIFA nell'adozione di norme che si affermano volte ad impedire ogni concorrenza sul mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione europea.

Da ultimo, in merito all'esistenza di possibili cause di giustificazione alla limitazione della libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE, è agevole richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia⁴⁰ che prevede come le misure di origine non statale restrittive di una libertà fondamentale possono essere considerate compatibili con il diritto europeo solo ove venga dimostrato, da un lato, che la loro adozione è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse pubblico e, dall'altro, che tali restrizioni rispettino il principio di proporzionalità.

Sul punto, la sentenza ha voluto ribadire come l'adozione di norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche tra club e sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni possono, in via di principio, essere

³⁹ Per quanto riguarda la *efficiency defence* la Corte di Giustizia al §207 ritiene che “ (...) given the nature of those rules – which make the organisation and marketing of any interclub football competition on European Union territory subject to prior approval by FIFA and UEFA, without that power being subject to appropriate substantive criteria and detailed procedural rules – and the dominant, even monopolistic, position which, as observed by the referring court, is held by those two entities on the market concerned, the Court finds that those rules afford those entities the opportunity to prevent any and all competition on that market, as observed in paragraph 199 of the present judgment”.

⁴⁰ Sentenza *Bosman*, C415/93, 15 dicembre 1995, EU:C:1995:463, § 104; *TopFit and Biffi*, C22/18, 13 giugno 2019 EU:C:2019:497, §48.

giustificate dall'esigenza tanto di garantire che tali competizioni siano organizzate nel rispetto dei criteri, dei valori e delle regole su cui si fonda il calcio professionistico, quanto di assicurare che le medesime si integrino nel "sistema organizzato" di competizioni nazionali, europee e internazionali che caratterizzano la disciplina sportiva. Tuttavia, nel rimettere la questione al giudice del rinvio, la Corte di Giustizia ha ribadito come tali obiettivi non sono idonei a giustificare l'adozione di norme di approvazione preventiva avulse dal rispetto di criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliate, idonee a garantirne la trasparenza, l'obiettività, la precisione e la non discriminazione e ad evitare che l'esercizio del relativo potere di approvazione preventiva venga esercitato in maniera arbitraria e discrezionale.

6. La incompatibilità del sistema FIFA di commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni calcistiche, organizzate da FIFA e UEFA, con gli artt. 101 e 102 TFUE.

Per quanto riguarda, infine, l'ulteriore questione pregiudiziale sollevata dal tribunale madrilen e relativa alle norme FIFA che identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come proprietari unici di tutti i diritti derivanti dalle competizioni che si svolgono nell'ambito delle rispettive giurisdizioni⁴¹, così assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione, la Corte è assolutamente perentoria nel rilevarne l'illegittimità, tanto più che la loro operatività risulta connessa alle norme sulla previa autorizzazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni, per le quali si è già giunti a conclusioni analoghe.

Nella misura in cui sia i club che partecipano alle competizioni sia qualsiasi altro organizzatore diverso da UEFA e FIFA, vengono privati della titolarità originaria dei diritti connessi allo sfruttamento commerciale delle competizioni calcistiche, escludendo qualunque alternativa al modello proposto, le relative disposizioni devono considerarsi restrittive della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE, ed integranti un abuso di posizione dominante ai sensi dell'Art. 102 TFUE⁴².

⁴¹ Al riguardo, S. WEATHERILL, *Never let a good fiasco go to waste: why and how the governance of European football should be reformed after the demise of the 'SuperLeague'*, 2021, <https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/>, sostiene che: "It is plain that UEFA would gain commercial advantage by killing off the Super League. But the exercise of regulatory power commonly has some commercial consequence – that unavoidable overlap does not take the governing body's activities over the line. The real issue is whether the exercise of regulatory power is necessary to secure the organisation of the sport".

⁴² Più nello specifico, L.C. KLESTA, *Calcio, governance europea e prassi anticoncorrenziali: il caso della Superlega (causa C-333/21)*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2023, 186 ss., riguardo alla natura del divieto di riconoscere la Superlega, sostiene che è possibile adottare due soluzioni: la "decisione di associazioni" ex art. 101 TFUE ovvero l'abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE. Tuttavia, in entrambi i casi "la UEFA avrebbe agito, stante la formulazione delle questioni pregiudiziali, in conflitto d' interessi, ossia compiendo un abuso: usando, in modo deviante, il meccanismo della rappresentanza organica e traendo indebito vantaggio della sua posizione monopolistica".

Anche in questo caso, sarà il giudice del rinvio a dover valutare l'eventuale esistenza delle cause di giustificazione, secondo una analisi che si presenta particolarmente interessante, ove si osservi che già nel corso del giudizio davanti alla Corte, l'UEFA e la FIFA, con il supporto di diversi governi nazionali e della Commissione, hanno sostenuto che tali norme consentono: (i) di realizzare incrementi di efficienza, contribuendo a migliorare sia la produzione che la distribuzione, oltre che di ridurre significativamente i costi di transazione e l'incertezza che gli acquirenti si troverebbero ad affrontare se dovessero negoziare caso per caso con i club partecipanti, che potrebbero anche avere posizioni e interessi divergenti; (ii) di destinare agli utenti una congrua parte dell'utile che origina dai descritti incrementi di efficienza, incluso il finanziamento, ad opera di UEFA e FIFA, di progetti di redistribuzione solidaristica dei proventi a favore di tutte le altre società di calcio (siano esse professionistiche o dilettantistiche) degli atleti, del calcio femminile, dei giovani calciatori e per tale via, ai tifosi, consumatori, e a tutti i cittadini dell'UE coinvolti nel calcio amatoriale.

In argomento, è difficile negare che la sostenibilità complessiva del calcio poggia sull'effetto positivo che le competizioni internazionali generano verso i club professionistici e dilettantistici minori che, pur non partecipandovi, si giovano di tali risorse investendo nel reclutamento e nella formazione dei giovani giocatori, generando un beneficio sociale diffuso e indipendente dall'approdo di tali calciatori al professionismo e alle competizioni di vertice. Tuttavia, sarà il giudice del rinvio che dovrà verificare, non solo l'attendibilità dei numeri economici, nel loro rapporto con una distribuzione complessiva, ma soprattutto che le norme in questione siano indispensabili per ottenere i benefici, *rectius* gli incrementi di efficienza, descritti e la redistribuzione solidaristica di una parte congrua degli utili generati dalla commercializzazione centralistica di tali competizioni.

7. Conclusioni.

La sentenza della Corte di Giustizia è stata salutata da molti come rivoluzionaria soprattutto guardando alle sue implicazioni economiche ed al diverso potere negoziale e politico che avranno i club, legittimati ad assumere, con rinnovata forza, iniziative autonomiste.

Dal punto di vista giuridico, fermo restando che nessuno (nemmeno l'Avvocato generale Rantos nelle sue conclusioni) ha mai sollevato dubbi sul diritto dei club fautori della Superlega di istituire una propria competizione calcistica indipendente, stupisce il tenore perentorio con cui la Corte di Giustizia ha rilevato l'illegittimità delle attuali norme sulla autorizzazione preventiva, pur essendo esse un perno della concezione piramidale e verticistica nell'organizzazione delle competizioni sportive all'interno del c.d. movimento olimpico.

La sentenza concentra la propria attenzione sulle violazioni della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, temi classici del diritto europeo, senza concedere alcuno spazio alla ricostruzione di un presunto modello sportivo europeo, né all'idea che per tale

via lo sport sia esentato dal rispetto di alcune disposizioni del diritto unionale, così come nessuna attenzione è riservata alle caratteristiche effettive o potenziali della eventuale competizione antagonista.

Purtuttavia, nella trama complessiva della sentenza è dato rilevare come, da un lato, un sistema di preventiva autorizzazione istituito da una federazione internazionale possa essere ritenuto compatibile con il diritto europeo, purché venga previamente definito un quadro di criteri sostanziali e procedurali che siano in grado di garantire, con trasparenza e obiettività, che l'esercizio di tale potere non sia discriminatorio e arbitrario; dall'altro lato, i continui richiami ai valori di apertura delle competizioni, del merito e della solidarietà, consentono di ritenere che, in presenza della richiesta cornice di principi, sarebbe stata comunque esclusa l'autorizzazione di un progetto chiuso ed elitario, come quello da cui la vicenda ha preso le mosse.

Anche alla luce di tali osservazioni appare davvero difficile ipotizzare quali saranno le conseguenze della descritta decisione sulla *governance* del calcio professionistico europeo e mondiale, ma non sarebbe così stupefacente se, piuttosto che ad una dissoluzione dell'attuale modello, si dovesse arrivare ad un riassetto che aiuti i principali club, attualmente organizzati nell'*European Club Association* (ECA), ad avere un maggior peso nella definizione dei format e nella distribuzione dei ricavi, rimanendo saldamente all'interno della UEFA e delle sue competizioni, mosse dall'intento comune di preservare l'egemonia, ampiamente corroborata dai numeri, che il calcio europeo esercita a livello globale e che altri attori, tra cui *in primis* la FIFA, sembra intenzionata a riequilibrare.

